



COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

N. **32** DEL 28-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO

TARI- RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, presso questa Sede Comunale, previ avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO	P	RUZZA SARA	P
PASETTO VERONICA	A	DUO' PATRIZIA	P
MARANGONI DAVIDE	P	MARANGONI LAILA	P
SANFELICE MICHELE	A	CHIEREGHIN SILVIA	P
FIORAVANTI ALBERTO	P	RICCHI SILVIA	P
DUO' ENRICO	P	PREGNOLATO RENATO	P
BOSCARO SILVIA	P		

Presenti **11** Assenti **2**

Assiste all' adunanza il Sig. VERONESE PIETRO Segretario Comunale.

Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:

RUZZA SARA
DUO' PATRIZIA
RICCHI SILVIA

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Consigliere Pregolato: è una misura di sostegno; faccio un pensiero alle attività produttive. Propongo di cambiare la classificazione degli aventi diritto, aggiungendo barbieri, parrucchieri ed estetisti e togliendo i centri commerciali.

Il Sindaco: relativamente a parrucchieri ed estetisti verificheremo. Per i centri commerciali, il problema sono le attività dentro il centro commerciale. Possiamo mettere parco commerciale.

Non essendovi altri interventi si passa alla votazione con il seguente esito:

Il Sindaco pone in votazione i seguenti emendamenti:

- al posto di “centro commerciale” inserire la locuzione “parco commerciale”.
- dopo “piscine e palestre” inserire “servizi alla persona”.

Gli emendamenti sono approvati all’unanimità.

Dopo la votazione sugli emendamenti si passa alla votazione del punto all’o.d.g.,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l’Organizzazione Mondiale delle Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

Richiamati i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all’economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02.03.2020, misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Legge 05.03.2020, n. 13 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM del 08.03.2020 “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus COVID-19;
- DPCM 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 applicabili sull’intero territorio nazionale”
- DPCM dell’11.03.2020 recante ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17.03.2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale;

- DPCM del 22.03.2020 con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25.03.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 01.04.2020 "Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25.03.2020, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM del 26.04.2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM 17.05.2020 "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16.05.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.L. 19.05.2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. "decreto rilancio"
- Legge 22.05.2020, n. 35, recante la "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22.05.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia". Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19". Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6.
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021". Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.
- Dpcm 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Ricordato che, l'articolo 13 del D.Lgs 267/2000, TUEL testualmente recita: *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”*;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” entrato in vigore il 26/05/2021 il quale stanziava per il Comune di Taglio di Po l'importo di Euro 48.744,00 da destinare alla riduzione della TARI per le utenze non domestiche interessate dalla chiusura per le restrizioni anti COVID.

Visto il D.L. 41 del 22/03/2021 il quale individua come destinatari di contributo a fondo perduto gli operatori economici colpiti dalla pandemia da Covid19.

Visto in particolare l'articolo 6 sexies del su citato D.L. 41/2021 che ha disposto l'esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che il fatturato e i corrispettivi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto al fatturato e corrispettivi medi mensili registrati nel 2019 che hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni.

Dato atto che il criterio di selezione degli operatori economici destinatari del fondo di cui al DL 73/2021, può adattarsi anche al fondo previsto dal DL 41/2021 in quanto accomunato dai medesimi destinatari e dalle medesime motivazioni di fondo e cioè l'essere stati colpiti economicamente dai provvedimenti restrittivi emanati in contrasto alla pandemia da Covid 19.

Preso atto della necessità di stabilire comunque ed al fine della legittimità della presente deliberazione, i requisiti di accesso al beneficio, tali per cui, sia legittima l'erogazione e agevole la determinazione dei requisiti, oltre alla fase di presentazione dell'istanza, anche nella successiva fase di verifica e controllo;

Considerato che

- nel caso in cui l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza spettante relativa alla agevolazione suddetta, sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di agevolazione.

- nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.

- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;

- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, dette agevolazioni saranno riproporzionate con la somma stanziata in bilancio;

Ritenuto di dover stabilire come condizione primaria che l'agevolazione sia da riconoscere ai contribuenti TARI utenze non domestiche titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione con la limitazione al caso per cui i soggetti passivi su descritti che esercitano le attività d'impresa siano anche gestori dell'esercizio o dell'attività in Taglio di Po e, con la condizione che il fatturato e i corrispettivi medi mensili degli stessi registrati nel 2020 siano inferiori almeno del 20% rispetto al fatturato e i corrispettivi medi mensili registrati nel 2019.

Ritenuto altresì di poter individuare le attività produttive, utenze non domestiche TARI, destinatarie dell'agevolazione su descritta nelle seguenti categorie interessate a vario titolo da provvedimenti di chiusura e/o restrizione ai fini di contrasto della pandemia da Covid19 nel corso dell'anno 2021 in:

- Ristoranti e bar
- Commercio al dettaglio
- Parchi commerciali
- Cinema, teatri spettacoli e musei
- Piscine e palestre
- Servizi alla persona

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende stanziare un'ulteriore somma di €1.256,00, derivante dalla quota vincolata TARI del 2020, a seguito destinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2020, che andrà a implementare il fondo stanziato dal D.L. 73/2021, per un totale di €50.000,00;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo*

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

Dato atto che il termine per l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI è stato differito al 30.06.2021;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/97.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria Prot. Gen. n. 0020376 del 28.08.2020;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n.12 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco)

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per la sola annualità 2021:

- 1) di concedere una riduzione del 50% dell'importo dovuto per TARI anno 2021 sia parte fissa che parte variabile della tariffa, alle singole utenze non domestiche;
- 2) di approvare che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni;
- 3) di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro il termine che sarà stabilito a cura dell'ufficio tributi;
- 4) di stabilire che:

- nel caso l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza spettante relativa alla agevolazione suddetta, sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di agevolazione.

- nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.

- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;

- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, dette agevolazioni saranno riproporzionate con la somma stanziata in bilancio;

2) di stabilire che, per poter beneficiare della suddetta agevolazione (punto 1), l'utente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

a) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

b) essere in grado di attestare e provare una riduzione del fatturato (ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario) nell'anno 2020 di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.

Detto differenziale dovrà essere dichiarato in sede di domanda tramite l'indicazione degli importi relativi indicati e allegazione di estratto della dichiarazione come segue:

Anno 2019:

regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);

regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);

regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);

Anno 2020:

regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);

regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020)

in modo da attestarne il calo di fatturato/componenti positivi/reddito lordo e dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione, in sede di domanda, di estratto delle dichiarazioni sopra citate.

Per coloro i quali non fossero ancora in possesso delle dichiarazioni 2021 relative all'anno di imposta 2020, dovrà essere inserito il solo valore 2020 potendo fornire l'estratto della dichiarazione entro il 31 dicembre 2021 secondo modalità che saranno comunicate.

Per le attività economiche divenute operative a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019 i valori verranno riparametrati ad anno per poter determinare l'incidenza del calo di fatturato.

Per le attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate oggettivamente a dimostrare la perdita di fatturato/componenti positivi/reddito lordo si provvederà ad assegnare lo stesso criterio di ponderazione relativamente alla media della medesima classe di appartenenza dell'utenza Tari.

c) Che l'attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con esercizio in Taglio di Po;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

e) esercitare l'attività nel Comune di Taglio di Po nei seguenti settori:

- Ristoranti e bar
- Commercio al dettaglio
- Centri commerciali
- Cinema, teatri spettacoli e musei
- Piscine e palestre

3) di stabilire che detta modulistica dovrà pervenire al Comune di Taglio di Po esclusivamente tramite PEC entro la data del 30/09/2021,

4) di stabilire che la riduzione TARI sarà inserita nella rata di saldo per i contribuenti che ne avranno diritto e che ne faranno richiesta;

5) di dare atto che l'importo di massima derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui alla presente deliberazione è stimato in €48.744,00 finanziati mediante il fondo nazionale a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) e che sarà implementato della somma di €1.256,00, fino al raggiungimento della somma di €50.000,00 a seguito destinazione dell'avanzo vincolato quota Tari anno 2020.

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;

8) di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegati: Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

**TARI- RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA
CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA**

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SIVIERO FRANCESCO



Il Segretario Comunale
F.to VERONESE PIETRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06-08-2021 all'Albo on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 06-08-2021



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06-08-2021

Il Vice Segretario Comunale
Rodella dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del 18 agosto 2000, n. 267.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA